

Prot. 1444/6.3

Concordia s/S, 12/02/2026

CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Tra

L'Istituto "Comprensivo Sergio Neri" con sede legale in Via del Volontariato, 9 – Concordia sulla Secchia (MO), CF. 82001580362, di seguito denominata scuola, nella persona del legale rappresentante pro tempore Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa Anna Maria Cristaldi

e

il Dott. Poletti Gianfranco, nell'elenco dei Medici Competenti presso il Ministero del Lavoro e Politiche sociali al n. 3490, nato a Mirandola il 23/02/1956 e residente a Mirandola alla Via Petrarca, 10, codice fiscale PLTGFR56B23F240D – P.IVA 01167660362 di seguito denominato medico competente,

VISTA

La DETERMINA prot.n.292 del 13/01/2026, con la quale è stato individuato il dott. Poletti Gianfranco, quale medico competente per l'a.s. 2026/2027.

Art. 1

Le premesse e quanto previsto dal bando sono da considerarsi parte integrante del presente contratto

Art. 2

la Scuola incarica il Dott. Poletti Gianfranco, che dichiara di accettare, a svolgere la funzione di medico competente.

Art. 3

Obblighi del medico competente.

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente dovrà:

1. visitare i luoghi di lavoro e collaborare con il datore di lavoro e con l'RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nella istituzione scolastica IC Sergio Neri;
2. esprimere, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera a) del D.lgs 81/08, parere qualificato circa la necessità di nomina del medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

In modo particolare dovrà

1. informare il Datore di Lavoro e il RSPP in ordine alla situazione epidemiologica della Scuola,
2. partecipare alle riunioni periodiche della sicurezza,
3. effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP,
4. fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori,
5. collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza
6. fornire parere qualificato circa la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
7. Effettuare l'eventuale sorveglianza sanitaria che si articolerà:
 - A) in accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica;
 - B) in accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori
 - C) istituzione, compilazione ed aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
 - D) compilazione e aggiornamento ove del caso i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici,
 - E) informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilascio copia a richiesta della documentazione sanitaria.

Art. 4 **Obblighi della Scuola**

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

1. ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
2. a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
3. a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.)
4. a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
5. ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con congruo anticipo.

Art. 5 **Sede e modalità di svolgimento**

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

In ordine alla sorveglianza sanitaria l'incarico di medico competente si intende riferito al personale ATA in servizio presso la Sede Centrale e la Sede Coordinata dell'Istituto

Art.6 Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto una tantum per il **periodo annuale** di durata contrattuale il compenso di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) oneri e tasse compresi, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica. Per l'attività di sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso di € 1.227,00 (milleduecentoventisette/00) oneri e tasse compresi, per ogni visita medica effettuata ai dipendenti, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica, al termine dell'attività di sorveglianza. Il compenso comprende:

1. prima visita medica con giudizio di idoneità;
2. visite mediche periodiche con giudizio di idoneità;
3. valutazione clinico funzionale del rachide del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria;
4. spirometria per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui all'offerta presentata;
5. visiotest per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui all'offerta presentata.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate)

Codice fatturazione: BA7D0DF056

Art.7 Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni **1 (uno)** dalla data della sottoscrizione e produrrà i suoi effetti a far data dalla sottoscrizione. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Modena.

Art. 9

L'IC Sergio Neri fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 e s.m.i., che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa Anna Maria Cristaldi.

IL MEDICO COMPETENTE

Dott. Poletti Gianfranco



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosa Anna Maria Cristaldi



Il 26/03/2026 alle 13:34:15,
Rosa Anna Maria Cristaldi ha confermato
la volontà di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.



FUTURA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PROMUOVENDO L'INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ